



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE IX – DANNO AMBIENTALE

Studio Legale – Avv. Francesco Paolo Perez
francescoperez93@pec.libero.it

e p.c. Comune di Cremona
protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Provincia di Cremona
protocollo@provincia.cr.it

Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Cremona
protocollo.prefcr@pec.interno.it

Direzione generale valutazioni ambientali
VA-UDG@mite.gov.it

ISPRA
Centro nazionale per le crisi, emergenze
ambientali e danno
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ID Utente: 15786
ID Documento: USSRI_09-Set_02-15786_2022-0111
Data stesura: 23/12/2022

✓ Resp.Set: Fabrizio M.
Ufficio: USSRI_09-Set_02
Data: 04/01/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

OGGETTO: Esposto – denuncia sulla qualità dell’aria nell’agglomerato di Cremona e richiesta di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, e richiesta di intervento ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. 152/2006.

Con nota acquisita al prot. mite 81061 del 28/06/2022) è pervenuta alla scrivente Divisione la richiesta di intervento statale, meglio specificata in oggetto, spiegata dall’Avv. Francesco Paolo Perez nell’interesse del Sig. Ferruccio Rizzi e Maria Grazia Bonfante, d’ora in avanti anche solo “Istanti.

Con la predetta nota, gli Istanti lamentano il superamento dei limiti relativi ai livelli di concentrazione di PM 10 e NO2 nell’ambito dell’agglomerato di Cremona e più in generale in tutta l’area della Pianura Padana.

In particolare, l’Istante riferisce, tra l’altro, che: *“è stato accertato come il valore limite giornaliero sia stato superato nell’agglomerato di Cremona, quanto meno a partire dal 2008 e fino al 2017 incluso; È stato inoltre accertato come sia stato superato il valore limite annuale, sempre nell’agglomerato di Cremona (Zona A Pianura altamente urbanizzata), quanto meno dal 2010 al 2017”*.

L’Istante conclude l’istanza in parola con la richiesta: *“al Prefetto di Cremona, che è il rappresentante del Governo sul territorio, e a sua Eccellenza il Ministro della Transizione Ecologica, di mettere un’ordinanza urgente e contingibile, senza ulteriori indugi e richieste, sulla base dei principi stabiliti dall’art. 3 bis Codice dell’ambiente, e quindi in attuazione dei noti principi di precauzione, correzione, sviluppo sostenibile e leale collaborazione. Chiede altresì espressamente a sua Eccellenza il Ministro della Transizione Ecologica di intervenire ai sensi dell’art. 309 del D.lgs. 152/2006”*.

A seguito di detta richiesta di intervento statale questa Amministrazione ha avviato la successiva attività istruttoria.

In esito alla nota di questa Divisione IX prot. mite 84402 del 06/07/2022, l’ISPRA ha trasmesso la relazione CRE – DAN 11/2022, elaborata con l’ausilio dell’Arpa Lombardia nell’ambito del sistema SNPA, che si allega, acquisita al prot. mite 160036 del 20/12/2022, alla cui lettura si rimanda.

Dalla citata relazione si ricava l’assenza di elementi per l’intervento statale ai sensi dell’art. 309 D. Lgs. 152/2006 per le ragioni che seguono.

In particolare, l’ISPRA ha, tra l’altro, reso le seguenti conclusioni: *“La documentazione consultata evidenzia che nonostante le limitazioni imposte a livello regionale sulle sorgenti di emissione e le misure adottate nei piani regionali, la provincia di Cremona è interessata da un fenomeno di inquinamento atmosferico diffuso, associato soprattutto al superamento del limite di concentrazione annuale di PM2.5 e ad episodi acuti di accumulo del PM10 che determinano il superamento del limite giornaliero per un numero di giorni superiore a quello consentito dalla norma. Riguardo ai limiti imposti sulle concentrazioni medie annue e orarie di NO2 e la concentrazione media annua di PM10, i dati descrivono una situazione decisamente migliore, con valori dei due inquinanti al di sotto dei valori negli ultimi anni e in progressiva diminuzione. Per quanto riguarda le possibili cause, risulta impossibile distinguere una specifica fonte di emissione responsabile dei superamenti. Questi, infatti, sono stati registrati indistintamente presso stazioni di*

fondo, sia urbane che rurali, di traffico e industriali. Emerge, inoltre, che la criticità legata allo stato di qualità dell'aria riguarda in generale tutta la regione Lombardia e l'intera area della Pianura Padana in maniera diffusa (...). Nel caso in esame, è ragionevole sostenere che eventuali impatti determinati dalle emissioni atmosferiche e le relative ricadute al suolo possano interessare principalmente il terreno e le specie e gli habitat protetti localizzati nel territorio. In merito a tali eventuali impatti, le informazioni raccolte in ambito SNPA, nello specifico, messe a disposizione da ARPA Lombardia riguardano le attività condotte nell'ambito del monitoraggio ambientale delle grandi opere (Allegato I). In particolare, i dati si riferiscono agli esiti dei monitoraggi previsti in occasione della procedura di VIA relativa all'acciaieria Arvedi, sito industriale presente nel settore occidentale del comune di Cremona, al confine con i comuni di Sesto Uniti e Spinadesco, dove si individua anche la presenza di aree protette e siti della Rete Natura 2000. Si fa presente che nell'area di influenza delle emissioni derivanti dall'insediamento produttivo è posizionata una delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della provincia di Cremona (la stazione "Spinadesco" di tipo industriale). I monitoraggi hanno riguardato: le specie licheniche presenti sulle essenze arboree per la determinazione dell'Indice di Biodiversità Lichenica¹¹ e per la quantificazione del bioaccumulo di metalli; la pedo-fauna per la determinazione della Qualità Biologica del Suolo¹²; la quantificazione di metalli nei campioni di sangue prelevati da specie selvatiche. I risultati di queste indagini, condotte tra il 2008 e il 2016, non hanno evidenziato, in generale, impatti ambientali determinati dalle emissioni prodotte dall'insediamento produttivo. In particolare, il calcolo dell'Indice di Biodiversità Lichenica ha rivelato livelli medio-alti di naturalità in nove stazioni sulle undici individuate, dimostrando "l'assenza di significativi fenomeni di alterazione ambientale in atto". Anche i monitoraggi effettuati sulla pedo-fauna, per la verifica di eventuali effetti delle ricadute al suolo degli inquinanti, confermano che le attività dell'insediamento produttivo "non hanno finora inciso in modo significativo sulla qualità biologica dei suoli ad essa circostanti". La situazione è comunque oggetto di ulteriori controlli. Dal 2020 sono infatti ripresi i monitoraggi delle specie licheniche, estendendo il numero delle stazioni di monitoraggio. In questo quadro, sulla base dei dati disponibili, riferiti ad una limitata porzione del territorio della Provincia di Cremona che tuttavia può essere considerata rappresentativa ai fini della valutazione del danno ambientale in quanto soggetta a consistenti pressioni emissive (emissioni industriali, emissioni da traffico e combustione non industriale provenienti dal vicino Comune di Cremona), non si individuano profili di danno ambientale ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006. Appare inoltre opportuno, in tema di danno ambientale, fare alcune osservazioni sulla situazione denunciata dagli istanti. La disciplina del danno ambientale è basata sul principio di responsabilità ambientale ("chi inquina, paga") e prevede pertanto che, in caso di danno ambientale ad una delle risorse naturali tutelate, il soggetto che ha provocato il danno debba farsi carico delle misure di riparazione che riportino le risorse naturali alla loro condizione naturale. Sulla base di tali presupposti, nel caso di specie, risulterebbe estremamente difficile, se non impossibile, individuare il soggetto responsabile perché, come ampiamente descritto nel presente report, la qualità dell'aria della provincia di Cremona è influenzata da un complesso insieme di fattori quali, ad esempio, il traffico veicolare e il riscaldamento domestico non direttamente riconducibili ad uno o più soggetti identificabili. Su un piano più generale rispetto al danno ambientale, la situazione denunciata dagli istanti rappresenta una criticità ambientale che, pur mostrando sensibili miglioramenti su alcuni aspetti, continua ad affliggere non solo la provincia di Cremona ma tutto il territorio compreso nel Bacino Padano, nonostante gli sforzi finora messi in atto dalle Autorità Competenti. La necessità di ulteriori misure e limitazioni, oltre a quelle già in vigore, potrà essere oggetto di valutazione nelle sedi opportune".

*** **

Tutto ciò premesso, la scrivente Amministrazione con riferimento all'istanza ex art. 309 D. Lgs. 152/2006 in oggetto, comunica, ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/1990, che dalle risultanze istruttorie sono emersi motivi ostativi che non consentono di accogliere l'istanza per le suesposte ragioni.

Si segnala, altresì, che ai sensi e per gli effetti del citato art. 10 – bis della Legge n. 241/1990, gli Istanti potranno inviare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, le proprie eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti.

Si rappresenta sin d'ora che la presente comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

La presentazione delle osservazioni comporterà un'ulteriore valutazione in sede di istruttoria amministrativa, ma non determinerà necessariamente l'accoglimento dell'istanza presentata e nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Il Dirigente

Eugenio De Francesco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)